



CEPPELLINI LUGANO & ASSOCIATI

## IL TEMA DEL MESE

### MAGGIO 2018

#### LE SCADENZE

##### ☐ 16/05/2018

- Termine di liquidazione e versamento dell'IVA relativa al primo trimestre 2018 da parte dei contribuenti trimestrali ovvero dell'IVA relativa al mese di aprile per i contribuenti mensili;

##### ☐ 31/05/2018

- Termine di trasmissione delle liquidazioni periodiche IVA relative al primo trimestre 2018 (sia per contribuenti mensili che trimestrali);

##### ☐ 31/05/2018

- Termine per la trasmissione dei dati relativi alle fatture ricevute ed emesse nel trimestre solare precedente da parte dei contribuenti IVA (c.d. "Spesometro 2018");

Per l'elenco completo degli adempimenti e scadenze fiscali relativi al mese di Maggio 2018 si rinvia al sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link:

<https://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/scadenzario/main.php>

#### IL TEMA DEL MESE

##### Le novità per le schede carburanti

In base alla normativa attualmente in vigore, ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA e del riconoscimento della relativa spesa sostenuta (ai fini delle imposte dirette<sup>1</sup>) l'acquisto di *carburante* per autotrazione presso gli impianti stradali operato dai soggetti passivi IVA deve essere documentato attraverso la compilazione di una scheda o carta carburante.

In questo contesto, a partire dal **1° luglio 2018**, al fine di combattere l'evasione fiscale dovuta alla mancata tracciabilità degli acquisti riportati nella "scheda carburante", la

---

<sup>1</sup>Si ricorda che, in base all'attuale disciplina, ai sensi dell'articolo 19-bis1 lettera c) del DPR 633/1972, il limite di detraibilità ai fini IVA è fisso nella misura del 40% per gli acquisti di carburante relativi a veicoli che non sono utilizzati esclusivamente nell'attività di impresa, arte o professione, mentre ai fini delle imposte sui redditi, i limiti sono stabiliti dall'articolo 164 del TUIR.

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (c.d. “**Legge di bilancio 2018**”) ha previsto la soppressione del divieto di fatturazione stabilito per le cessioni di carburante da autotrazione (benzina, gasolio, metano Gpl, miscela di carburante e lubrificante, etc.) effettuate dagli impianti stradali di distribuzione.

Relativamente al tema in esame, specifici chiarimenti sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate nella **circolare 30 aprile 2018 n. 8/E** e, con riferimento alle modalità di emissione, trasmissione e conservazione dei documenti elettronici, nel **provvedimento 89757 del 30 aprile 2018**.

## LE NOVITA’ PER LE SCHEDE CARBURANTI

### 1) La novità

A partire dal **1° luglio 2018**, con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio, è stata stabilita:

- **l’abolizione della scheda carburante** (comma 926)<sup>2</sup>;
- **l’obbligo di emissione della fattura elettronica**<sup>3</sup> (DM 55 del 3 aprile 2013) **da parte degli impianti stradali di distribuzione di carburanti e lubrificanti per le cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori a uso autotrazione**<sup>4</sup> (ex articolo 22, comma 3, del DPR 633/72<sup>5</sup>). A quest’ultimo riguardo si osserva che:
  - sulla fattura elettronica non dovranno necessariamente comparire gli **elementi identificativi del mezzo** (targa, modello, casa costruttrice). Tuttavia, ad ausilio della tracciabilità della spesa e per la riconducibilità della stessa ad un determinato veicolo, sarà comunque possibile inserire questi dati utilizzando il campo “MezzoTrasporto” del file relativo alla fattura elettronica;
  - la fattura dovrà necessariamente essere emessa in formato elettronico, anche qualora, oltre al carburante, dovessero essere eseguiti degli **interventi** (come, ad esempio, quelli di manutenzione o riparazione, lavaggio, ecc...) ovvero acquisiti **beni o servizi di altra tipologia non legati al veicolo**;

<sup>2</sup> Il cui testo recita: “Sono abrogati:

a) l’articolo 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 31;

b) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444;

c) l’articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;

d) il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze 24 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 1999”.

<sup>3</sup> Di fatto, la disposizione in esame, anticipa di sei mesi – per le specifiche operazioni di carburante – l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica per tutte le operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti e identificati nel territorio dello Stato (Legge n. 205/2017, art. 1, comma 909).

<sup>4</sup> Viceversa, a titolo esemplificativo, sono esclusi dalla nuova disciplina le cessioni di carburanti per motori di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento e attrezzi di vario genere. In questo caso, ai fini della deducibilità e detraibilità Iva, le spese potranno essere documentate con le modalità finora in uso (DPR 444/1997, anche se abrogato dalla legge di bilancio 2018 a partire dal prossimo 1° luglio) oppure, facoltativamente, con fattura elettronica.

<sup>5</sup> Articolo 22, comma 3, DPR n. 633/72: “Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica”.

- come previsto per le fatture emesse in forma cartacea, per le cessioni avvenute nello stesso mese e anno tra gli stessi operatori e accompagnate da un documento di trasporto idoneo a identificare il momento e gli attori dello scambio, potrà essere emessa **un'unica fattura differita** riepilogativa di tutte le operazioni avvenute nel mese precedente tra i medesimi soggetti entro il 15° giorno del mese successivo;
- continuano ad essere esonerati dall'obbligo della fatturazione elettronica coloro che applicano **il regime forfetario** (articolo 1, commi da 54 a 89, Legge 190/2014) ovvero **il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile dei lavoratori in mobilità** (articolo 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011);
- **l'obbligo di successiva trasmissione della fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (Sdi) in base ai formati e alle regole tecniche che sono state definite con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate** (ovviamente l'obbligo di emissione della fattura in formato elettronico scatterà solo se l'acquirente porterà a conoscenza del rivenditore che l'operazione è effettuata nell'esercizio di un'attività di impresa, arte e professione). In particolare, dal prossimo 1° luglio, le Entrate affiancheranno gli operatori con una serie di servizi in rete, per facilitare la predisposizione, trasmissione e la conservazione delle fatture (nello specifico, per chi aderisce, i documenti fiscali emessi tramite Sdi saranno conservati gratuitamente dall'Amministrazione finanziaria secondo i termini e le condizioni previste dall'accordo di servizio);
- (ai fini sia dell'esercizio della detrazione dell'IVA relativa agli acquisti afferenti aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore sia della deducibilità della relativa spesa sostenuta ai fini delle imposte dirette) **l'obbligo di provare le operazioni di acquisto mediante pagamenti tracciati** (ex articolo 19-bis1, comma 1, lettera d, DPR n. 633/72<sup>6</sup> e articolo 164, comma 1-bis, del TUIR<sup>7</sup>). A quest'ultimo riguardo, con il **provvedimento 4 aprile 2018 n. 73203**, l'Agenzia delle Entrate ha individuato i seguenti mezzi di pagamento tracciabili che dovranno essere utilizzati a partire dal **1 Luglio 2018**:
  - assegni (bancari o postali, circolari e non);
  - vaglia (cambiali e postali);
  - addebito diretto in conto corrente;
  - bonifici (bancari o postali);
  - bollettino postale;
  - carte di credito, di debito e carte prepagate;

<sup>6</sup> Articolo 19-bis1, comma 1, lettera d), del TUIR: "***L'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore ... è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore. L'avvenuta effettuazione dell'operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate***".

<sup>7</sup> Articolo 164, comma 1-bis, del TUIR: "***Le spese per carburante per autotrazione sono deducibili, a seconda delle fattispecie, nella misura del 20 o dell'80 per cento, se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605***".

- altri strumenti di pagamento elettronico che consentono l'addebito diretto del costo sul conto corrente (es. le app).

Saranno, altresì, considerate valide:

- a) le carte (ricaricabili o meno) e i buoni che permettono alle imprese e ai professionisti di acquistare esclusivamente i carburanti e lubrificanti (con medesima aliquota IVA);
- b) le carte che vengono rilasciate agli operatori IVA dalla compagnia petrolifera a seguito di specifici contratti di "netting"<sup>8</sup> che consentono il pagamento in un momento diverso rispetto a quello in cui è avvenuta la cessione. Inoltre, le carte di ogni tipo, utilizzate quale mezzo di pagamento, dovranno essere intestate al soggetto IVA acquirente. Con riferimento ai contratti di "netting", l'Amministrazione finanziaria ha precisato che l'obbligo di pagamento con queste modalità all'atto della cessione/ricarica non necessariamente si accompagna a quello di fatturazione elettronica. In particolare:
  - se la compagnia petrolifera emette buoni carburante (ma anche carte, ricaricabili o meno, ovvero altri strumenti) che consentono al cessionario (soggetto passivo) di recarsi presso un impianto stradale di distribuzione gestito dalla medesima compagnia e rifornirsi di benzina secondo l'accordo tra le parti, l'operazione dovrà essere necessariamente documentata con fatturazione elettronica;
  - al contrario, se il buono o la carta danno la possibilità di rifornirsi presso più impianti gestiti da diverse compagnie o da singoli imprenditori, si avrà un semplice **documento di legittimazione**, la cui cessione non è soggetta ad IVA per mancanza del presupposto oggettivo, e, conseguentemente, ad obbligo di fatturazione in forma elettronica.

Ogni pagamento effettuato secondo modalità differenti rispetto a quelle individuate (ad esempio in contanti o con carta intestata a soggetto diverso rispetto all'acquirente) non consentirà più la detraibilità IVA né la deduzione del costo ai fini delle imposte sul reddito.

Relativamente alla disciplina sopra delineata, si ricorda che:

- a partire dal **1° luglio 2018**, l'elemento essenziale ai fini della deducibilità e detraibilità fiscale in tema di acquisti di carburante per autotrazione sarà costituito dalla tracciabilità dei mezzi di pagamento;
- l'oggetto dell'acquisto deve essere il **carburante per autotrazione** (benzina, gasolio, GPL, metano e simili);
- il luogo in cui è effettuato l'acquisto deve coincidere con un **impianto stradale di distribuzione**;
- sono comunque escluse dall'obbligo di certificazione fiscale, le cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione effettuate nei confronti di soggetti che acquistano **al di fuori di un'attività rilevante ai fini IVA**<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> Si ricorda che il c.d. "netting" rappresenta una formula commerciale mediante la quale il gestore dell'impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative al cliente, il quale utilizza, per il prelievo, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera.

<sup>9</sup> Ex articolo 2, comma 1, lettera b), DPR n. 696/96. In questo caso, tuttavia, sempre a partire dal 1 luglio 2018, il cedente ha comunque l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate

Con il Provvedimento 30 aprile 2018 sono state definite le modalità applicative della c.d. “fattura elettronica”<sup>10</sup>. In particolare quest’ultima:

- è una normale fattura B2B emessa, ricevuta, firmata e conservata in un **qualsunque formato elettronico** in grado di assicurare l’autenticità dell’originale, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione (10 anni);
- sarà obbligatoria a partire dal **1 gennaio 2019**, anche relativamente alle operazioni effettuate verso private consumatori<sup>11</sup>;
- consiste nell’utilizzo degli standard già previsti per la FatturaPA, ossia la fattura elettronica per le operazioni intercorrenti tra i titolari di partita IVA e la Pubblica Amministrazione, anche per la formazione (XML), la trasmissione e ricezione (tramite il Sistema di Interscambio messo a punto dall’Agenzia delle Entrate insieme alla Sogei) della fattura elettronica tra privati e la successiva conservazione digitale per dieci anni;
- potrà essere emessa mediante l’utilizzo dei seguenti diversi servizi resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate, ovvero:
  - una **procedura web**;
  - una **“app”** per dispositivi mobili;
  - un **software** da installare su PC (ferma restando la possibilità di ricorrere a software privati nel rispetto delle specifiche tecniche di riferimento);
  - un servizio che consente ai fornitori in possesso di apposito lettore di **acquisire automaticamente** i dati del cessionario o committente il quale abbia ottenuto l’apposito QR-code reso disponibile dall’Agenzia;

Le fatture che viaggeranno tramite Sdi potranno essere inviate alla piattaforma, anche attraverso intermediari, con Pec oppure utilizzando le stesse procedure web e App. In alternativa, dopo l’accredito allo Sdi le fatture potranno essere trasmesse via “web service” o per mezzo di un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti (Ftp)<sup>12</sup>. In caso di superamento dei controlli minimi su alcuni dati obbligatori della fattura, sarà recapitata – entro 5 giorni – una “ricevuta di consegna” del file della fattura elettronica al soggetto che lo ha inviato e la fattura si considererà emessa.

I cedenti/prestatori e i cessionari/committenti residenti, stabiliti o identificati in Italia, potranno conservare in rete, a costo zero, le fatture elettroniche e le note di variazione trasmesse e ricevute attraverso il Sistema di interscambio, utilizzando il servizio di conservazione elettronica, così come previsto dal Codice dell’Amministrazione digitale (Cad), fornito dall’Agenzia delle entrate, dopo aver aderito, anche tramite intermediari, all’accordo di servizio pubblicato nell’area riservata del sito web dell’Agenzia. Inoltre, sarà

---

<sup>10</sup> Tra le varie novità l’Agenzia delle Entrate ha annunciato il debutto di un’App che sarà in grado di leggere il QRCode generato da un servizio web che potrà essere mostrato dal destinatario all’emittente per consentire a quest’ultimo di acquisire in automatico i dati identificativi Iva del cessionario/committente

<sup>11</sup> Questo obbligo non è applicabile nei confronti dei contribuenti forfetari e per le operazioni scambiate con soggetti esteri privi di identificazione IVA in Italia (tuttavia, queste operazioni dovranno essere comunicate mensilmente all’Agenzia delle Entrate).

<sup>12</sup> Tutte le modalità di trasmissione avverranno attraverso protocolli sicuri su rete internet, come descritto nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento. Inoltre, la consultazione degli archivi informatici dell’Agenzia delle entrate sarà garantita da misure di sicurezza che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione e autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte.

predisposto un servizio di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche emesse e ricevute all'interno di un'area riservata del sito delle Entrate

A fronte delle sopra citate novità, per i gestori di impianti di distribuzione:

- resta fermo l'esonero della certificazione dei corrispettivi (articolo 2, comma 1, lettera b, DPR 696/1996) per i clienti che acquistano al di fuori dell'esercizio di un'impresa, arte o professione (in questo caso il rivenditore dovrà limitarsi a trasmettere telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate);
- è attribuito un credito d'imposta in misura pari al **50%** delle commissioni che sono addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal **1° luglio 2018**, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, carte di debito o prepagate (il credito d'imposta potrà essere utilizzato soltanto in compensazione tramite modello F24, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione);
- l'inosservanza dell'obbligo di fatturazione elettronica e l'eventuale emissione della fattura in formato analogico è da ritenersi inesistente e il documento come non emesso, con conseguente applicazione delle sanzioni amministrative (sanzione compresa tra il 90% e il 180% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio).

\*\*\*

## **2) Il periodo di sperimentazione e simulazione**

L'Agenzia delle entrate e la Sogei hanno messo a disposizione le infrastrutture tecnologiche per permettere ai soggetti IVA interessati a prendere confidenza per tempo con le regole per la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche.

I soggetti interessati a condurre una semplice simulazione possono farlo dotandosi delle credenziali di accesso ai servizi telematici dell'Agenzia e di un indirizzo PEC. Per dettagli si rimanda al sito:

<http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/sperimentazione.htm>.

I soggetti che dispongono di un canale accreditato (web service o ftp) presso il Sdi, possono attivare una vera e propria sperimentazione del processo. In questo caso, deve essere inviata una richiesta di sperimentazione, secondo le specifiche istruzioni di seguito indicate ("Template richiesta di sperimentazione").

\*\*\*

All' Agenzia delle Entrate  
 Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione  
 Ufficio Sistemi e Infrastrutture dei Servizi Digitali

Il \_\_\_\_\_ sottoscritto \_\_\_\_\_ (nome \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ cognome)  
 .....  
 in nome e per conto di (società/ente/organizzazione) .....  
 .....

- **chiede** di avviare una sperimentazione del processo di trasmissione delle fatture elettroniche tra soggetti privati, implementato dall'infrastruttura Sistema di interscambio, secondo le modalità previste dalle specifiche tecniche disponibili sul sito internet [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it).
- **Dichiara** sotto la propria responsabilità di essere consapevole:
  - a) che tutte le informazioni fornite sono trattate ai soli fini della attività di sperimentazione, nel rispetto della normativa di protezione dei dati personali;
  - b) che le attività saranno svolte nei modi e nei tempi definiti dall'Agenzia delle Entrate, attraverso codesto ufficio.

Il referente per le attività sperimentali sarà:

<i>nome e cognome</i>	
<i>indirizzo email</i>	<i>Telefono</i>
<i>canale trasmissivo utilizzato*</i>	

\* indicare la tipologia di canale e i dettagli identificativi dello specifico del nodo.

Firmato digitalmente

**N.B.:**

La presente richiesta deve essere firmata digitalmente e inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata \_\_\_\_\_, indicando nell'oggetto delle email:  
**“Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione – Richiesta di partecipazione alle attività sperimentali di fatturazione elettronica”**